

Il Sindaco ringrazia la responsabile dell'ufficio commercio Cadamuro dr.ssa Sara per il lavoro realizzato in tempi brevi, tenendo conto che la norma regionale concedeva 180 giorni per adottare il nuovo piano. Afferma che il lavoro è stato trasmesso ai capigruppo affinché potessero avere il tempo per analizzarlo ed eventualmente chiedere chiarimenti agli uffici.

L'assessore di reparto Bassi Luigi fa presente che illustrerà il punto partendo dalla L.R 29/2007 e dalle deliberazioni regionali che hanno concesso 180 giorni ai comuni per adottare il piano per le attività di somministrazione. Le attività oggetto delle norme sono quelle di somministrazione; non riguardano quelle attività artigianali-alimentari come le pizzerie per asporto. La direttiva europea è volta alla liberalizzazione del settore; la norma regionale cerca di governare questa liberalizzazione. Non vi sono parametri bensì degli indicatori che indicano la sostenibilità di una attività. Questa è la parola chiave della programmazione; le linee guida sono indirizzate all'apertura del mercato verso la concorrenza, assicurare un servizio adeguato e la sostenibilità ambientale. Le linee guida regionali sono arrivate da poco tempo e quindi vi è stato poco tempo per provvedere. L'Amministrazione si è rivolta al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana il quale ha dato il proprio supporto tecnico per la redazione del piano stesso.

La dr.ssa Cadamuro precisa che il lavoro è frutto dell'intesa con il Centro Studi Amministrativi; si è partiti da una analisi del territorio per verificare le necessità di nuovi pubblici esercizi. Si sono analizzate le caratteristiche demografiche e socio-economiche del territorio. Si è divisa la popolazione tra residente e fluttuante, ossia quella che gravita sul territorio di Breda anche se abita in altri comuni. Si è considerato quella che transita sulle vie principali e quella che utilizza determinate strutture, come il distretto sanitario. Sono stati considerati anche i turisti e la popolazione da lavoro. Infine è stata analizzata l'attuale situazione dei pubblici esercizi che sono 22; sono stati considerati anche i circoli privati e gli agriturismo. Il territorio è stato poi ripartito in zone omogenee che si identificano con le frazioni. Per ciascuna zona sono stati esaminati degli indicatori che sono tre:

- concorrenza;
- accessibilità;
- sostenibilità.

L'ultimo ci dice se la zona può sostenere un nuovo esercizio. Individuati questi indicatori, sommati ad altri dati si ottiene una matrice dalla quale si può vedere se vi sono delle criticità per nuove aperture. L'indicatore principale è la sostenibilità dalla quale si può vedere se sono possibili nuove aperture.

L'assessore Bassi illustra la matrice, precisando che per la zona di Breda vi è una alta sostenibilità.

Il consigliere di minoranza Rossetto Moreno chiede cosa si intende per accessibilità.

L'assessore Bassi precisa che l'accessibilità segnala la concentrazione di pubblici esercizi.

Il consigliere Rossetto chiede se la concentrazione dell'accessibilità è un fattore positivo o negativo.

La dr.ssa Cadamuro precisa che, più che la concentrazione, bisogna considerare il centro della zona e l'accessibilità dei pubblici esercizi.

Il consigliere di minoranza Bin Roberto fa presente che a Saletto vi è parecchia popolazione fluttuante e non vi sono pubblici esercizi vicino al Piave: manca tutto.

Il Sindaco precisa che la frazione di Saletto, come pubblici esercizi, è servita; manca qualche esercizio per i turisti che sostano lungo il fiume. Bisogna però considerare che la zona del Piave non è abitata, è vincolata dal S.I.C. ed è soggetta a P.A.I.. E' quindi impensabile poter realizzare una struttura fissa; si potrebbe fare una convenzione con i privati per determinate attività. Bisogna considerare che d'inverno la zona non è frequentata e quindi le strutture sarebbero abbandonate; ultimamente sono stati presi contatti con il Genio Civile e privati per l'utilizzo stagionale di determinate aree.

L'assessore Bassi precisa che dallo studio emerge che a Saletto non si possono aprire pubblici esercizi. In merito al Piano sono state sentite le organizzazioni di categoria che, con i loro pareri, sono state ancora più restrittive di quanto proposto dal comune questa sera.

Il consigliere di minoranza De Biasi Graziano chiede qual è la motivazione della legge regionale, se è finalizzata all'aumento della concorrenza o no. Si chiede cosa viene in tasca al cittadino. Esprime il dubbio che sul senso protezionistico che sembra voglia mantenere la normativa.

L'assessore Bassi precisa che la direttiva europea è per la liberalizzazione; la Regione ha cercato di governare lo sviluppo tenendo conto di determinati parametri.

Il consigliere De Biasi fa presente che a Breda, in Via San Pio X vi è un esercizio che è proprio sulla strada: è un esempio di come sono state date le autorizzazioni. Chiede se si va verso la liberalizzazione o no e se lo studio vale anche per gli insediamenti consistenti.

Il Sindaco precisa che il regolamento è imposto dalla Regione; non recepisce tutta la normativa europea e nemmeno il decreto Bersani. Lo spirito è quello di governare il rilascio delle concessioni e quindi valutare dove la si rilascia. Pone l'esempio dei problemi che possono sorgere quando si apre un pubblico esercizio in un condominio. Afferma che non è protezionismo ma attenzione al territorio ed alla popolazione.

L'assessore Bassi illustra il regolamento che si approva contestualmente ai criteri programmatori.

Il consigliere Rossetto fa presente che una direttiva europea deve essere sempre recepita; è per la liberalizzazione del mercato perchè stimola la concorrenza e quindi sarà il fruitore a fare la scelta. E' illogico dire che non vi sono norme da seguire per aprire pubblici esercizi: ci sono e sono quelle urbanistiche, del codice della strada: basta applicarle e farle rispettare. Le tabelle sono anacronistiche; quando arrivano certe direttive i comuni dovrebbero farsi sentire in Regione. La libera concorrenza ci deve essere, perchè le norme ci sono. Tutti si devono adeguare, anche gli esercizi meno recenti. Per le associazioni no profit, ci vuole un controllo più stretto perchè tante volte non sono senza profitto. Accetta a malincuore la programmazione; pensava venisse applicata la legge Bersani. Relativamente alla sostenibilità chiede se vi è una norma che limita o se ha lasciato campo aperto. Per i centri commerciali ha dettato norme precise.

Il consigliere di maggioranza Vanzella Fabrizio chiede se le "zone residuali" ci sono in tutte le frazioni.

L'assessore Bassi fa presente che condivide in parte le osservazioni del consigliere Rossetto, però senza una programmazione ora è tutto bloccato. Riguardo alle associazioni no profit vi sono delle regole precise ed al momento della domanda presentano delle autocertificazioni che possono essere verificate. Per la sostenibilità, l'unico vincolo è quello urbanistico e dei parcheggi; per i centri commerciali vige altra normativa.

Il Sindaco precisa che gli agriturismo hanno una configurazione a parte; le "zone residuali" sono quelle non soggette a programmazione. Anche sulle osservazioni del consigliere Rossetto è d'accordo sul fatto che, a volte, bisogna adeguarsi alla normativa europea ed altre volte no: non è giusto. Ora i comuni debbono rispettare i tempi imposti dalla Regione con la nota del 7 Maggio 2009. I vecchi esercizi sono stati autorizzati con le vecchie norme e fino a quando non cessano non si può intervenire. Riguardo alle norme che devono essere chiare ed ai rapporti con la Regione, evidenzia la numerosa corrispondenza tenuta con la stessa per ben due anni.

Il consigliere De Biasi chiede se solo la Regione del Veneto ha legiferato in materia. Ha la sensazione che non si voglia applicare il decreto Bersani.

Il Sindaco fa presente che ogni Regione emana una propria normativa; è necessario provvedere all'approvazione dei criteri nei tempi previsti dalla delibera regionale.

Conclusasi così la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, all'art. 34, comma 1, stabilisce che *"I comuni, o le unioni di comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri regionali di cui all'articolo 33, emanano i parametri ed i criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale"*;

Preso atto che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 (pubblicate sul B.U.R. n. 97 del 25 novembre 2008), ha approvato le *"Linee guida per la predisposizione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29"*;

Per dar corso a tale adempimento questo Comune ha aderito al percorso formativo organizzato Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con sede in via Terraglio n. 58 a Preganziol, che ha anche fornito una bozza di apposito regolamento ed una relazione tecnica, nonché un foglio di calcolo per l'elaborazione della matrice;

Vista la nota Prot. n. 6418 del 07/05/2009 con la quale la Regione Veneto evidenzia che, decorso il termine del 24/05/2009, i comuni che non abbiano ancora provveduto ad approvare il proprio atto pianificatorio, potrebbero essere chiamati a rispondere in sede giurisdizionale nel caso di diniego di autorizzazione;

Sentite congiuntamente le seguenti rappresentanze locali delle Organizzazioni del Commercio, Turismo e Servizi, e delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, con nota di richiesta parere prot. n. 5923 del 27/04/2009;

Preso atto delle relative osservazioni di seguito puntualmente esplicitate:

- Associazione Unascom Confcommercio: parere favorevole, ad eccezione della zona 3 (Pero) per la quale propone la condizione di non rilascio stante l'indicatore di sostenibilità al limite della criticità;

- Associazione Confesercenti: proposta di estendere i casi di diniego di nuove autorizzazioni (in aggiunta a quelli già previsti all'art. 4 dei criteri - cfr. All. a) qualora, uno dei due seguenti indicatori, concorrenza o accessibilità, presenti una valutazione alta e l'altro media o alta, pur in presenza di una sostenibilità alta o media;

Preso atto che l'Associazione Adiconsum e l'Associazione Federconsumatori non hanno inviato alcun parere e non hanno partecipato all'incontro di consultazione e che, pertanto, come comunicato nella richiesta di parere, si considerano comunque "sentite" in ordine alla programmazione da adottare;

Visto l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 19.05.2009 con deliberazione n. 49, inteso a non recepire le succitate osservazioni al fine dell'approvazione di quanto alla presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto:

- di non accogliere le osservazioni presentate dall'associazione Unascom Confcommercio in quanto la valutazione dell'indicatore di sostenibilità, effettuato sulla base delle D.G.R. n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008, per la zona di Pero esprime un valore "medio" che, in considerazione anche degli altri due indicatori non critici (concorrenza "alta" e accessibilità "media"), non può essere sufficiente a precludere la possibilità di nuove aperture;

- di non accogliere le osservazioni presentate dall'associazione Confesercenti considerato che tale proposta non è aderente alle linee guida regionali che stabiliscono che il criterio della sostenibilità è il criterio guida che deve informare le scelte di programmazione, in quanto esprime meglio una tutela degli interessi generali, e che gli altri indicatori di concorrenza ed accessibilità devono essere valorizzati proprio in funzione di quanto esprime l'indicatore di

sostenibilità e che, quindi, in presenza di una sostenibilità media, e degli altri due indicatori non critici non sia da precludere la possibilità di nuove aperture;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile del servizio, a' sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare:
 - i *"Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali"* (allegato A);
 - la matrice di programmazione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (allegato B);
 - la relazione tecnica (allegato C);
 - le cartografie delle zone (allegati D e E).

- 2) di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere a quanto deliberato.

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Premessa

L'art. 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*.

Il presente regolamento – in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 - disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per *‘legge regionale’*, citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*.

TITOLO I

Criteri di programmazione

Articolo 1

Obiettivi della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
 - a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
 - b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
 - c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
 - e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
 - f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.

Articolo 2

Zone del territorio comunale

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base alle vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

	DENOMINAZIONE
ZONA 1	BREDA DI PIAVE
ZONA 2	VACIL
ZONA 3	PERO
ZONA 4	SALETTO
ZONA 5	SAN BARTOLOMEO
ZONA RESIDUALE	Tutte le aree del territorio non ricomprese nelle delimitazioni delle precedenti zone

2. I criteri di individuazione e di delimitazione delle diverse zone sono definiti nella relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

Articolo 3

Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la "*Matrice di Programmazione*", in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, per le aperture in deroga.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente regolamento, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:
 - a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di D.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "*Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995*".
In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 - b) particolari prescrizioni di apertura o esercizio riportate dalle valutazioni finali della matrice in attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per particolari ambiti o aree puntualmente individuate all'interno di una zona e risultanti nelle planimetrie allegato al presente regolamento. Tali prescrizioni sono da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio, e possono riguardare elementi quali: orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.
 - c) ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private; a tal fine deve essere presentata apposita valutazione di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento di zonizzazione acustica o, in assenza, specifica ordinanza sindacale, nonchè rispettata la compatibilità edilizia. Il Comune per tale utilizzo può stabilire, se del caso, una specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico.

Articolo 4

Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. La matrice di programmazione, di cui all'allegato, esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, e che, in via generale, comportano un diniego all'apertura di nuove strutture o a trasferimenti di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:

INDICATORI		
CONCORRENZA	ACCESSIBILITÀ	SOSTENIBILITÀ
<i>bassa</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>media</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>bassa</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>media</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>alta</i>	<i>media</i>

2. In tutti i casi, a prescindere dalle risultanze della matrice per la zona interessata, le valutazioni finali potranno identificare delle specifiche aree, all'interno di una zona, oggetto della particolare tutela di cui all'articolo 1, comma 2, nelle quali l'apertura di nuove strutture di somministrazione è preclusa o sottoposta a particolari condizioni.
3. Al di fuori dei casi precedenti, è sempre possibile il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse, salvo eventuali prescrizioni previste nelle risultanze finali della matrice.

Articolo 5

Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione

1. Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:
 - a) nelle zone residuali, in quanto zone prive di elementi di criticità nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali ed urbanistici;
 - b) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;
 - c) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
 - d) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
 - e) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
3. Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) impartite dalla Giunta Comunale e da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio.

Articolo 6

Trasferimento di sede in diversa zona

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, fatta salva la possibilità di apertura prevista dalle risultanze della matrice per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

Articolo 7

Attività stagionale

Fermo restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall'interessato, l'apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.

Articolo 8

Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati

Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni nelle zone per le quali la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle zone residuali, nel rispetto dei vincoli ambientali ed urbanistici

Articolo 9

Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento entrano in vigore nei termini stabiliti dalla legge ed hanno una durata di tre anni. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.
2. Prima della scadenza triennale, i presenti criteri di programmazione sono sottoposti - con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, pubblicato all'albo pretorio - a revisione annuale, a far data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Qualora a seguito della revisione annuale si verifichi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne prevedeva la possibilità, le nuove risultanze della matrice possono essere sottoposte, previa apposita valutazione da parte della Giunta, e sentite in merito anche le associazioni previste dalla legge, ad approvazione del Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni e stabilire eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
4. Ai fini della revisione annuale, tutte le istanze complete, pervenute entro la scadenza annuale determinata ai sensi del precedente comma 2, verranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice antecedenti alla revisione. Le domande presentate successivamente alla scadenza annuale saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice aggiornata.

TITOLO II

Norme procedurali generali

Articolo 10

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per la procedura di controllo delle dichiarazioni di inizio attività, delle comunicazioni e per l'istruttoria delle domande, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o della zona nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento comunica - entro 10 giorni dal ricevimento della domanda - l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.

3. La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale - a pena di improcedibilità - dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

Articolo 11

Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria

1. La domanda deve ritenersi accolta qualora - entro il termine di 120 giorni - non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.

2. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo - la seguente documentazione:
 - pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
 - documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.);
 - idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.S.S.;
 - comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).

Articolo 12 **Subingresso**

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa comunicazione, da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
- d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.S.S. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

La comunicazione deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio, copia della comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore. In mancanza di detta documentazione, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio, decade dall'autorizzazione.
3. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'avente causa.
4. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita comunicazione al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
5. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita domanda contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del dichiarante;
 - b) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che - entro il termine di 180 giorni dall'apertura della successione - dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
 - c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
 - d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.S.S. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.
6. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita domanda contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.

Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale.

Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.
7. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.

Articolo 13

Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
 - che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
 - che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
 - di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, se prevista;
- copia della registrazione/comunicazione U.L.SS. .

Articolo 14

Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 15 giorni consecutivi.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
 4. Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.
 5. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15

Rinuncia del procuratore o recessione del preposto

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

Articolo 16

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.

Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.

2. REQUISITI MORALI

I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge regionale. Poiché la disciplina regionale di settore costituisce *'norma speciale'*, in forza della stessa non si applicano gli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

4. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva *"sostituzione"* occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .

5. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare *"pro tempore"* per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

6. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA

Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.

TITOLO III

Norme finali

Articolo 17

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 18

Abrogazione ordinanze precedenti

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).

16/06/2010

RELAZIONE

**I DATI UTILIZZATI E LE CONSIDERAZIONI EFFETTUATE AI FINI
DELLA PROGRAMMAZIONE, DELL'ELABORAZIONE DELLA MATRICE
E DELLE NORME APPLICATIVE E PROCEDURALI.**

TITOLO I **Quadro generale**

PROFILO DEMOGRAFICO

DATA	RESIDENTI	VARIAZIONE ANNUA
31/12/2003	6872	+ 275
31/12/2004	7082	+ 210
31/12/2005	7229	+ 147
31/12/2006	7459	+ 230
31/12/2007	7597	+ 138
31/12/2008	7748	+ 151

Per i prossimi tre anni di programmazione è prevedibile un aumento annuo della popolazione, in linea con la media degli ultimi 5 anni, di circa il 2,4%

La distribuzione dei residenti nel capoluogo e nelle frazioni è la seguente:

FRAZIONI	RESIDENTI	% SUL TOT.
BREDA DI PIAVE	2844	37
VACIL	1267	16
PERO	1578	20
SALETTO	1132	15
SAN BARTOLOMEO	927	12
totale:	7748	100

PROFILO URBANISTICO-AMBIENTALE

Il Comune di Breda di Piave è situato nella pianura trevigiana in direzione nord-est rispetto a Treviso ed ha una superficie territoriale di kmq 25,60.

L'indice di inurbamento è cresciuto da un lato con l'abbandono delle case sparse, diffuse sino all'avvento della meccanizzazione, dall'altro con lo sviluppo delle lottizzazioni e dei complessi abitativi in zona P.E.E.P., che ha attratto gli insediamenti dall'hinterland trevigiano, di cui Breda è divenuta in pratica una seconda cintura urbana.

L'habitat ambientale presenta a nord un suolo ghiaioso e tendenzialmente arido, che diviene più fine nella parte inferiore: connotazione, questa, che ha condizionato gli aspetti produttivi e organizzativi dell'insediamento, basato principalmente sull'agricoltura. Il clima temperato, la disponibilità idrica (il territorio rientra nel comprensorio di bonifica "Destra Piave", e l'irrigazione consortile turnata, ristretta alla parte nord-orientale, viene agevolmente integrata mediante falde artesiane o corsi d'acqua superficiali), il terreno generalmente fertile favoriscono la vegetazione, sia spontanea che coltivata.

La realtà agraria è notevolmente mutata; nell'ultimo quarantennio si è assistito alla diminuzione generalizzata della superficie delle aziende e al frazionamento delle unità produttive, in linea con la tendenza provinciale. Ciò si spiega con la conduzione familiare a "part-time" (che ricerca integrazioni di reddito nell'industria) e con l'avvento della meccanizzazione negli insediamenti di tipo diffuso, nonché con lo scorporo dei poderi a mezzadria, praticamente scomparsa come l'affittanza. Il perno socio-economico si è spostato sul secondario e sul terziario: gli operatori dell'agricoltura rappresentano solo l'8% della popolazione attiva, tuttavia il settore continua ad interessare l'80% della superficie comunale

Confini: Nord: Maserada sul Piave; Sud: San Biagio di Callalta; Est: Fiume Piave; Ovest: Carbonera

La rete viaria che interseca il territorio è costituita perlopiù (km. 47 su 64,7) da strade comunali, mentre una provinciale collega Breda con Treviso e un'altra corre sull'argine del Piave da Candelù sino a Bocca Callalta.

La pianificazione urbanistica, intesa come riordino razionale e previsione normata della situazione esistente, risale agli anni Ottanta, quando - superando il precedente Piano di Fabbricazione - il Comune si è dotato del primo Piano Regolatore Generale seguito poi da alcune varianti generali.

Modifiche specifiche si sono approntate per affrontare tematiche settoriali quali lo sviluppo delle attività produttive, la tutela delle zone agricole, la salvaguardia degli edifici. Qui, il territorio ha subito una graduale trasformazione: si è passati da un'edificazione sparsa e indifferenziata ad interventi mirati, che hanno privilegiato l'insediamento attorno ai nuclei storici, favorendo la crescita degli abitati e i servizi essenziali. La costituzione dei poli produttivi ha comportato da una parte il trasferimento di attività artigianali e industriali inserite in contesti impropri, con la riconversione dei rispettivi manufatti ad uso abitativo, commerciale o di servizi, dall'altra ha potenziato il settore secondario.

Il riordino codificato dal piano regolatore e la nuova realtà economica hanno contribuito a far evolvere la fisionomia del Comune: i centri si sono consolidati conservando vivibilità grazie alla presenza di verde pubblico e privato, mentre sono venute spopolandosi le campagne.

PROFILO ECONOMICO (PRODUTTIVO)

La crescita abitativa si è accompagnata alla produttiva, e per questa sono state individuate nel piano regolatore vigente ampie zone del territorio comunale: oltre 400.000 mq., suddivisi nell'area industriale di Vacil (233.000 mq.) e in quelle artigianali di Pero (110.000 mq.) e di S. Bartolomeo (40.000 mq.), mentre nel capoluogo un'area di 23.000 mq. è stata destinata a piccole attività occupazionali. Le ditte censite assommano a 297. In complesso, fra industria e artigianato, il settore secondario assorbe circa il 56% della forza-lavoro, mentre il terziario si attesta all'incirca sul 36%. L'insediamento artigianale è presente per oltre il 38%.

L'andamento del numero di unità locali e di addetti delle imprese nel territorio comunale, come evidenziato nella sotto riportata tabella, ha mostrato negli anni passati uno trend di sviluppo, trend ipotizzabile anche per i prossimi anni:

Unita' Locali 1981	Unita' Locali 1991	Unita' Locali 2001	Addetti 1981	Addetti 1991	Addetti 2001
384	395	408	1404	1750	2021

TITOLO II **La popolazione**

La popolazione totale è costituita dalla popolazione residente e dalla popolazione fluttuante.

LA POPOLAZIONE RESIDENTE

È quella risultante al 31 dicembre 2008 all'anagrafe del Comune.

Tale dato, utilizzato con il dettaglio della Via e frazione di residenza, è stato poi ripartito tra le varie zone nelle quali la via ricade.

Per le vie ricadenti in più zone la popolazione è stata attribuita in base al centro abitato di appartenenza, qualora coincidente con i confini di zona, oppure attraverso una attribuzione tra ciascuna zona direttamente proporzionale al numero di abitazioni della via ricadenti in ciascuna di esse.

La popolazione residente, nella sua totalità, viene utilizzata al fine di commisurare la domanda stabile di servizi di somministrazione. Per quanto riguarda ulteriori caratteristiche della popolazione, quali classi età, sesso, composizione dei nuclei, si è ritenuto di trascurare tale dettaglio in quanto scarsamente rilevante ai fini di una programmazione di esercizi di somministrazione i quali, nelle loro molteplici tipologie ed articolazioni del servizio, possono indirizzare il loro servizio indifferentemente e tutta la popolazione residente.

LA POPOLAZIONE FLUTTUANTE

La popolazione fluttuante, la cui stima mira a misurare l'entità di una domanda aggiuntiva (o potenziale) di servizi di somministrazione, derivante da segmenti di popolazione diversi da quella residente. In via generale, la popolazione fluttuante deve considerare sia i movimenti sistematici che avvengono sul territorio (per studi e lavoro), sia i movimenti occasionali che possono concorrere nel fabbisogno di servizio.

Tale analisi viene articolata nei suoi diversi fattori:

- DA TRAFFICO

DATI RILEVATI

La stima ha lo scopo di quantificare il flusso di persone e veicoli che transitano su strade Statali, Regionali, Provinciali o comunque di rilevanza extracomunale, caselli autostradali, presenti nel territorio comunale.

Tale fenomeno viene rilevato stimando il flusso nelle sue componenti e quindi applicando a questo una probabilità di fermata.

A tal fine sono stati utilizzati i seguenti dati:

➤ *Banca dati regionale (reperiti dalla Provincia attraverso Centro Studi per la provincia di Treviso);*

In particolare si è tenuto conto di due punti di rilevamento del traffico:

- Strada Provinciale 59 – km. 7,5
- Strada Provinciale 57 – km. 22

Per ognuna strada sono stati considerati i transiti su entrambi i sensi di marcia e sono stati poi ridotti in base alla probabilità, rispetto al punto di rilevamento, di attraversamento del Comune.

Per quanto riguarda il coefficiente di utilizzo medio degli autoveicoli e la probabilità di fermata è stato utilizzato il parametro indicativo di 1,3 persone/veicolo per quanto riguarda il coefficiente di utilizzo e 0,1% la probabilità di una fermata per ogni chilometro percorso da un mezzo in transito, tenuto conto che le strade interessate sono due strade provinciali che fungono da collegamento di vari centri urbani.

- **DA POLI DI ATTRAZIONE**

DATI RILEVATI

Per poli di attrazione si intendono ambiti, aree o edifici che generano attrazione nei confronti di popolazione da fuori Comune in modo non costante nel corso dell'anno (poli fieristici e mercatini d'antiquariato a forte richiamo di pubblico, cinema multi-sala, teatri, grandi palasport o altre strutture sportive, siti ambientali e paesaggistici, siti storici, architettonici ed archeologici).

Si ritiene, inoltre, che non siano riconducibili a 'poli di attrazione' i complessi sportivi (palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.) in quanto l'attività svolta non genera domanda aggiuntiva di servizio.

Nella realtà locale non è stato rilevato alcun polo di attrazione.:

- **DA TURISMO**

DATI RILEVATI

Per il dato della popolazione da turismo si è preso in esame il dato statistico ufficiale che è basato sulle presenze nelle strutture ricettive fornito dalla Provincia di Treviso / con richiesta diretta alle singole strutture.

Se le presenze rapportate alle capacità ricettive rappresentano un valore senz'altro indicativo per località a forte vocazione turistica, soprattutto "residenziale", non lo sono altrettanto invece per i luoghi in cui la presenza di visitatori è funzionale, prevalentemente, ad una fruizione limitata nel tempo di attrattive artistiche, naturali, gastronomiche, ecc. che vengono, per così dire, "consumate" nella località di riferimento ma di cui non resta alcuna traccia nella statistica ufficiale e che sono quindi quantificabili, con discreta approssimazione, solo attraverso ricerche ed analisi ad hoc molto accurate.

Si ritiene pertanto di riferire il fenomeno del turismo solo alle statistiche ufficiali, come detto limitate ai pernottamenti.

ANNO 2007	ARRIVI	PRESENZE
totale:	2165	10564
media giornaliera:	29	

Fonte: Provincia di Treviso

Il dato considerato è quello basato sulle presenze medie giornaliere nel 2007, ultimo disponibile.

- **DA ISTITUZIONI**

DATI RILEVATI

Per il dato della popolazione da ISTITUZIONI: ospedali, distretti socio-sanitari, case di riposo, scuole superiori, centri di formazione, enti pubblici (municipio, biblioteca, musei, ecc.,) o privati (considerare solamente gli utenti che usufruiscono del servizio)

➤ *singole strutture;*

<i>N* Spostamenti annui da fuori Comune</i>	<i>Motivo di Spostamento</i>
2712	Casa – Distretto Sanitario per prelievi
5199	Casa - Biblioteca

Fonte: singole strutture – dati anno 2008

Il totale degli spostamenti è stato poi rapportato alla media giornaliera tenuto conto del numero di giornate di apertura della Biblioteca e del numero di giornate in cui vengono effettuati i prelievi presso il Distretto Sanitario

- DA LAVORO

<i>Comune Partenza</i>	<i>Prov Partenza</i>	<i>N° Spostamenti</i>	<i>Motivo di Spostamento</i>
San Martino Buon Albergo	VR	1	Casa - Lavoro
Arcade	TV	6	Casa - Lavoro
Carbonera	TV	176	Casa - Lavoro
Casale sul Sile	TV	9	Casa - Lavoro
Casier	TV	13	Casa - Lavoro
Cessalto	TV	1	Casa - Lavoro
Cimadolmo	TV	6	Casa - Lavoro
Cison di Valmarino	TV	1	Casa - Lavoro
Codognè	TV	2	Casa - Lavoro
Conegliano	TV	1	Casa - Lavoro
Gaiarine	TV	1	Casa - Lavoro
Giavera del Montello	TV	2	Casa - Lavoro
Istrana	TV	1	Casa - Lavoro
Mareno di Piave	TV	1	Casa - Lavoro
Maserada sul Piave	TV	206	Casa - Lavoro
Mogliano Veneto	TV	9	Casa - Lavoro
Monastier di Treviso	TV	11	Casa - Lavoro
Morgano	TV	1	Casa - Lavoro
Nervesa della Battaglia	TV	2	Casa - Lavoro
Oderzo	TV	3	Casa - Lavoro
Ormelle	TV	6	Casa - Lavoro
Paese	TV	10	Casa - Lavoro
Pieve di Soligo	TV	1	Casa - Lavoro
Ponte di Piave	TV	21	Casa - Lavoro
Ponzano Veneto	TV	13	Casa - Lavoro
Povegliano	TV	7	Casa - Lavoro
Preganziol	TV	15	Casa - Lavoro
Quinto di Treviso	TV	6	Casa - Lavoro
Roncade	TV	27	Casa - Lavoro
Salgareda	TV	9	Casa - Lavoro
San Biagio di Callalta	TV	236	Casa - Lavoro
San Pietro di Feletto	TV	1	Casa - Lavoro
San Polo di Piave	TV	2	Casa - Lavoro
San Vendemiano	TV	1	Casa - Lavoro
Silea	TV	13	Casa - Lavoro
Spresiano	TV	36	Casa - Lavoro
Susegana	TV	3	Casa - Lavoro
Trevignano	TV	1	Casa - Lavoro
Treviso	TV	150	Casa - Lavoro
Valdobbiadene	TV	1	Casa - Lavoro
Vazzola	TV	1	Casa - Lavoro
Vedelago	TV	1	Casa - Lavoro
Villorba	TV	68	Casa - Lavoro
Vittorio Veneto	TV	2	Casa - Lavoro
Volpago del Montello	TV	2	Casa - Lavoro
Zenson di Piave	TV	13	Casa - Lavoro
Eraclea	VE	1	Casa - Lavoro
Marcon	VE	1	Casa - Lavoro
Meolo	VE	8	Casa - Lavoro

Mira	VE	1	Casa – Lavoro
Musile di Piave	VE	1	Casa - Lavoro
Noale	VE	1	Casa – Lavoro
Noventa di Piave	VE	4	Casa – Lavoro
Quarto d'Altino	VE	4	Casa – Lavoro
Salzano	VE	1	Casa – Lavoro
San Donà di Piave	VE	1	Casa – Lavoro
Santo Stino di Livenza	VE	1	Casa – Lavoro
Scorzè	VE	1	Casa – Lavoro
Spinea	VE	1	Casa – Lavoro
Venezia	VE	3	Casa – Lavoro
Padova	PD	1	Casa – Lavoro
Trebaseleghe	PD	3	Casa - Lavoro
TOTALE		1132	

Fonte: Regione Veneto – dati sulla mobilità sistematica Censimento 2001

- Per il dato della popolazione da lavoro si è preso in esame il dato statistico ufficiale dell'ultimo censimento del 2001 che contiene un'analisi dettagliata dei flussi da e per il Comune per motivi di lavoro.
- Tale dato è stato ulteriormente raffrontato con il dato sugli addetti delle ditte operanti nel territorio comunale fornito dalla Camera di Commercio I.A.A.

- **DA ATTIVITA' COMMERCIALI**

Per attività commerciali si intendono grandi strutture, centri commerciali, parchi commerciali, mercati.

Nessun dato rilevato.

TITOLO III Analisi dell'offerta

GLI ESERCIZI EQUIVALENTI

L'analisi dei pubblici esercizi distribuiti nel territorio, con particolare riguardo alle sue aree limitrofe, non ha evidenziato casi di esercizi posti esclusivamente o prevalentemente al servizio di popolazione residente e fluttuante di altri Comuni limitrofi.

Non si ravvisa quindi la necessità di applicare a nessuna zona un coefficiente percentuale (indicatore di attrazione) volto a depurare il numero di esercizi presenti nella zona dalla quota teorica di esercizi che può essere ritenuta a servizio delle aree extracomunali.

Il numero di esercizi indicizzato, posto a base degli indicatori di concorrenza, accessibilità e sostenibilità è quello risultante dall'analisi dell'influenza subita dalle zone limitrofe del territorio e dall'esclusione degli esercizi ricadenti nelle parti di territorio confluite nella cosiddetta Zona Residuale.

ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE:

Si ritiene di considerare – ai fini dell'analisi dell'offerta – anche altre particolari attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto maggiormente rilevanti ed influenti e riconducibili, per la loro tipologia, ai “normali” esercizi. Diversamente non si ritiene di tener conto delle altre attività di produzione/vendita di prodotti alimentari (gastronomia, pizza al taglio, rosticceria, pasticcerie, ecc.) in quanto intese prevalentemente alla mera produzione e vendita dei prodotti più che alla loro somministrazione:

- **attività considerate esclusivamente ai fini dell'indicatore di concorrenza** (per un valore che si ritiene congruo pari al 25% per le zone Vacil e Pero e pari al 10% per al zona di Breda di Piave; la differenza di percentuale è legata in particolare al tipo di circoli/agriturismo insediati, che nella zona di Breda di Piave somministrano solo spuntini e bevande): attività articolo 9 LR 29/2007 (attività svago ex tipo “C”, circoli privati affiliati e non affiliati, agriturismi con somministrazione);

TITOLO IV

La ripartizione in zone

SCELTA DI FONDO NELLA ZONIZZAZIONE

Le zone sono state delimitate compatibilmente con lo strumento urbanistico e a seguito di analisi del territorio - anche sotto il profilo ambientale, demografico ed economico - cercando di mantenere una certa omogeneità di connotazione all'interno di ciascuna di esse, giuste le definizioni date dal D.M. 1444/1968.

In particolare le zone sono state delimitate cercando di sottoporre alla presente programmazione la maggiore estensione di territorio possibile (ridotte le zone residuali), mantenendo appunto l'omogeneità tra le varie zone.

SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROFILI DI CIASCUNA ZONA

ZONA 1 – BREDA DI PIAVE

<i>Profilo demografico</i>	Zona con 2844 abitanti. Sono presenti la biblioteca comunale e il distretto sanitario che attraggono popolazione da altri Comuni. Tra la popolazione fluttuante è stata considerata la popolazione da traffico (S.P. 59), dalle istituzioni citate e da lavoro.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona è mista, prevalentemente residenziale e commerciale. Il centro abitato è in fase di espansione a seguito dell'approvazione di due P.I.R.U.E.A. e all'avvio di alcune lottizzazioni. In espansione anche le costruzioni destinate ad attività commerciali/direzionali, in particolare di medie strutture.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona dedita principalmente al settore terziario e agricolo
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che è destinata a svilupparsi sia sotto il profilo demografico che urbanistico-ambientale ed economico

ZONA 2 – VACIL

<i>Profilo demografico</i>	Zona con 1267 abitanti. Tra la popolazione fluttuante è stata considerata la popolazione da traffico (S.P. 59) e da lavoro.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona è mista, prevalentemente residenziale e commerciale, ma con una zona industriale abbastanza estesa. Il centro abitato è in fase di espansione a seguito dell'approvazione di un P.I.R.U.E.A. e all'avvio di alcune lottizzazioni. In espansione anche le costruzioni destinate ad attività commerciali/direzionali.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona dedita principalmente al settore terziario e agricolo, con una buona presenza anche del settore artigianale/industriale
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che è destinata a svilupparsi sia sotto il profilo demografico che urbanistico-ambientale ed economico

ZONA 3 – PERO

<i>Profilo demografico</i>	Zona con 1578 abitanti. Tra la popolazione fluttuante è stata considerata la popolazione da lavoro.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona è mista, prevalentemente residenziale e commerciale, ma con una zona industriale abbastanza estesa. Il centro abitato è in fase di espansione a seguito dell'approvazione di P.I.R.U.E.A. e all'avvio di alcune lottizzazioni. In espansione anche le costruzioni destinate ad attività commerciali/direzionali.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona dedita principalmente al settore terziario e agricolo
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che è destinata a svilupparsi sia sotto il profilo demografico che urbanistico-ambientale ed economico

ZONA 4 – SALETTO

<i>Profilo demografico</i>	Zona con 1132 abitanti. Tra la popolazione fluttuante è stata considerata la popolazione da traffico (S.P. 57) e da lavoro
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona è mista, prevalentemente residenziale e commerciale, con la presenza di una piccola zona industriale. Il centro abitato è in fase di espansione a seguito dell'avvio di alcune lottizzazioni.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona dedicata principalmente al settore terziario e agricolo
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che è destinata a svilupparsi sia sotto il profilo demografico che urbanistico-ambientale.

ZONA 5 – SAN BARTOLOMEO

<i>Profilo demografico</i>	Zona con 927 abitanti. Tra la popolazione fluttuante è stata considerata la popolazione da traffico, da lavoro e da turismo
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona è mista, prevalentemente residenziale e commerciale, con una contenuta zona industriale. Il centro abitato è in fase di espansione per l'avvio di alcune lottizzazioni.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona dedicata principalmente al settore terziario e agricolo
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che è destinata a svilupparsi sia sotto il profilo demografico che urbanistico-ambientale.

LE ZONE RESIDUALI

Tutte le porzioni di territorio che non sono assimilabili per caratteristiche urbanistiche, economiche e demografiche alle zone adiacenti identificate, confluiscono in un'unica Zona Residuale, che non presenta elementi di particolare criticità sotto il profilo della sostenibilità ambientale, nelle quale l'insediamento o il trasferimento di esercizi è soggetto alla compatibilità urbanistica ed edilizia e non richiede particolari interventi di mitigazione degli impatti negativi.

TITOLO V

Regolamento: considerazioni, interpretazioni e fonti di riferimento

INTERPRETAZIONE ED UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

Conformemente alle linee guida che individuano l'indicatore di sostenibilità quale criterio primario per le scelte di programmazione, si ritiene di escludere dai possibili nuovi insediamenti (aperture o trasferimenti da altra zona) le zone in cui, oltre ad una sostenibilità bassa, vi sia anche un'alta accessibilità o un'alta concorrenza, ovvero nel caso in cui oltre ad una scarsa capacità del territorio di 'assorbire' nuovi esercizi sussista già un'adeguata offerta di servizio.

REVISIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI

La scelta di sottoporre a revisione annuale della programmazione comunale mediante aggiornamento della matrice con i soli dati relativi alle attivazioni (aperture e trasferimenti) e cessazioni degli esercizi di somministrazione nasce dalla necessità di garantire un omogeneo sviluppo delle attività, ritenuto verosimile nell'arco di un anno.

Diversamente rimane in capo all'Amministrazione la facoltà di effettuare il monitoraggio ai sensi delle linee guida regionali a seguito di trasformazioni urbane derivanti dall'effettuazione di interventi della programmazione urbanistica locale tali da essere suscettibili di una motivata modifica della programmazione anche prima della scadenza del triennio.

La revisione andrà effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale e riguarderà unicamente le variazioni di matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, fino all'effettuazione della revisione annuale, aperture, trasferimenti e cessazioni di attività non comportano la variazione delle risultanze finali della matrice.

Qualora a seguito della revisione annuale si verifichi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne prevedeva la possibilità, le nuove risultanze della matrice possono essere sottoposte, previa apposita valutazione da parte della Giunta e sentite in merito anche le associazioni previste dalla legge, ad approvazione del Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni e stabilire eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio.

APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN DEROGA NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE

Come già spesso previsto nelle precedenti programmazioni comunali, si ritiene di prevedere il rilascio di nuove autorizzazioni in deroga in specifici contesti urbanistico-strutturali tali da ritenere sostenibile l'insediamento. Per dette attività, oltre al vincolo della non trasferibilità, possono essere previste altre puntuali prescrizioni di esercizio.

AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati di cui all'articolo 2 comma 4 (non affiliati), devono essere soggetti a programmazione. Pertanto si ritiene di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dette forme alle risultanze della matrice per i 'normali' esercizi di somministrazione.

COMUNICAZIONE ESITO DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

La legge regionale stabilisce all'articolo 8 che il Comune deve normare appositamente il procedimento relativo all'esame delle domande per le nuove aperture degli esercizi. Viene, pertanto, fissato il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda al fine di produrre la documentazione necessaria al rilascio della relativa autorizzazione.

SUBINGRESSO

In gestione o titolarità

La legge regionale prevede la presentazione della comunicazione di subingresso solo nei casi di trasferimento della titolarità dell'esercizio, nulla dicendo invece per quanto attiene il trasferimento in gestione. Si ritiene pertanto di uniformare la procedura di comunicazione per entrambi i casi e di rilasciare formale autorizzazione al subentro.

In proprietà dell'azienda

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, si ritiene che l'azienda sia un '*bene*' e di conseguenza sia trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'art. 4; cosa diversa è invece l'esercizio dell'attività, per il quale è indispensabile il possesso di detti requisiti.

Questa interpretazione deriva anche dal fatto che dalla norma si evincono termini differenti quali '*gestione*', '*titolarità*' e '*proprietà*' sottendono a casistiche diverse di trasferimento dell'azienda.

Si è ritenuto, inoltre, di ricondurre a comunicazione sia il subingresso '*per gestione*' che quello '*per titolarità*', con successivo rilascio di autorizzazione in entrambi i casi.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Si ritiene di riconoscere il carattere benefico delle manifestazioni nei casi in cui i proventi vengono destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento.

REQUISITI MORALI

Si è inteso risolvere la problematica sorta con l'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 29/2007, in particolare all'articolo 4, che prevede quali siano requisiti morali ostativi all'esercizio dell'attività. Poiché ai sensi dell'art. 152 Reg. TULPS, alla normativa regionale sopra citata si applicano anche le disposizioni del TULPS, esiste un contrasto per quanto riguarda i requisiti morali previsti agli articoli 11 e 92 (ripresi anche dalla legge regionale) relativamente alla valutazione dell'ostatività o meno dei vari reati. La LR stabilisce il divieto di esercizio dell'attività per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o dal passaggio in giudicato della sentenza; il TULPS presenta una discrezionalità in tal senso all'articolo 11, comma 2, diversamente dal divieto assoluto previsto dall'art. 92.

Di conseguenza, si ritiene che la legge regionale, avendo stabilito puntualmente i requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione debba intendersi quale 'norma speciale' e pertanto vengono disattesi i requisiti del TULPS.

Si riporta di seguito l'interpretazione data nella relazione dei lavori preparatori della legge regionale: "Per quanto riguarda i requisiti morali, è stata fatta la scelta di mantenere essenzialmente fermi quelli già individuati dalla legge 287/91, sia perché conformi a quelli previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., sia perché meglio rispondenti agli aspetti igienico sanitari e di ordine pubblico necessariamente connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione".

CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

L'interpretazione data di seguire la sola norma in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso dei locali, deriva sia dalle disposizioni dell'articolo 32 comma 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del DPR 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, "*il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), che è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche*".

RINUNCIA DEL PROCURATORE - RECESSIONE DEL PREPOSTO UNICO CONDUTTORE

Di norma la cancellazione del procuratore dal Registro Imprese avviene per iniziativa della società. Qualora la società non intenda far ciò, il procuratore deve istaurare un contraddittorio in merito al quale si pronuncerà il Giudice delle Imprese presso il Tribunale.

Pertanto la comunicazione del procuratore di recedere dalla carica va intesa come “perdita dei requisiti professionali” e di conseguenza deve essere dichiarata la decadenza dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera c), della legge regionale.

Dato atto che spesso tali rinunce sono conseguenti a scelta unilaterale, si ritiene comunque di non penalizzare l’attività e pertanto, analogamente a quanto previsto dall’articolo 15, comma 7, della legge regionale per le modifiche di quote societarie, di concedere la continuazione dell’attività per un massimo di 30 giorni, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell’attività dell’esercizio durante tale periodo di proroga.

Stessa procedura di sostituzione va applicata anche per il preposto con l’eccezione che in questo caso non opera la decadenza dell’autorizzazione, rimanendo in carico al titolare o al procuratore il possesso dei requisiti professionali, e di conseguenza viene disposta solo la sospensione dell’attività.

DECADENZA/REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE “PRO-TEMPORE”

La norma in questione intende tutelare la proprietà dell’azienda (da intendersi come ‘bene’ e non semplice titolarità di autorizzazione) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI

Si prende atto che è in corso una modifica della L.R. 29 con il progetto di legge n. 394 del 26.02.2009.

Con tale modifica vengono soppresse le lettere d), e) e g) di cui al comma 1, dell’art. 9 della legge regionale e di conseguenza nel caso di somministrazione di alimenti e bevande presso scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, mense aziendali sia che l’attività sia esercitata attraverso una cucina interna sia tramite l’opera di terzi che forniscono pasti, tale servizio rientra in un più ampio servizio di carattere assistenziale ed educativo senza finalità di lucro e pertanto non è richiesta la presentazione della D.I.A. .

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Cadamuro dr.ssa Sara

MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

	nome zona	concorrenza	accessibilità	sostenibilità	valutazioni: presupposti e condizioni per l'apertura
ZONA 1	BREDA DI PIAVE	bassa	alta	alta	Si
ZONA 2	VACIL	bassa	media	alta	Si
ZONA 3	PERO	alta	media	media	Si
ZONA 4	SALETTO	alta	media	bassa	No
ZONA 5	SAN BARTOLOMEO	alta	alta	bassa	No
ZONA 6	ZONA RESIDUALE				Si Zona priva di criticità nella quale l'insediamento di nuove attività deve intendersi libera, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche.